



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'Appello di Trento

Sezione prima civile

La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori

Magistrati:

dott. Anna Maria Creazzo	Presidente
dott. Ugo Cingano	Giudice
dott. Anna Luisa Terzi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello promossa con atto di citazione depositato in data 28.10.2020 ed iscritta a ruolo al n. **61/2020 R.G.** da:

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO (00337460224) domiciliato/a in PIAZZA DANTE, 15 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. PEDRAZZOLI NICOLO' (cf PDRNCL56R01G428C) dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. MANICA MONICA (cf MNCMNC64T47H612W) e all'avv. BIASETTI VIVIANA (cf BSTVVN64A63A952K) come da mandato allegato all'atto di citazione in appello

APPELLANTE

contro

DANIEL BEKELE TOLA (cf TLODLB88H22Z315L) e **ASGI** (cf 07430560016), elettivamente domiciliati in PIAZZA DEL PODESTA', 10 38068 ROVERETO presso lo studio dell'avv. GUARINI GIOVANNI (cf GRNGNN79A23G916O) che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. GUARISO ALBERTO (cf GRSLRT54S15F205S), in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo in primo grado

APPELLATI

COMUNE DI TRENTO

APPELLATO CONTUMACE

Oggetto: discriminazione

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

DI PARTE APPELLANTE:

Piaccia all'Ecc.ma Corte: “voglia la Corte d’Appello adita, in accoglimento del presente appello annullare e/o riformare l’ordinanza appellata del Tribunale di Trento – sezione lavoro n. 138/2020 pubblicata il 29 settembre 2020 nei termini di cui ai motivi di appello proposti; in particolare in via pregiudiziale/preliminare in ordine: - al rilevato profilo di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, - al rilevato profilo di incompetenza del Giudice del Lavoro; accertare e dichiarare la illegittima disapplicazione ai sensi del punto 6 del PQM dell’ordinanza impugnata delle norme provinciali art. 5 co.2bis ed ex art. 3 co.2bis L.P. 15/2005; accertare e dichiarare che le norme medesime non introducono una discriminazione indiretta in relazione alla nazionalità. Sull'appello incidentale: voglia la Corte d’Appello adita, rigettare integralmente l’appello incidentale proposto dagli appellati Tola Daniel Bekele e ASGI con memoria di costituzione 22 gennaio 2021 perché irricevibile, inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari anche del primo grado, in subordine, con compensazione delle spese.”

DI PARTE APPELLATA DANIEL BEKELE TOLA e ASGI

Piaccia all'Ecc.ma Corte: "in via principale respingere l'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale riformare l'ordinanza del Tribunale di Trento Giudice del Lavoro n. 138/2020 accogliendo le seguenti due domande: quanto alle contributo integrativo del canone di locazione, aggiungere alle statuizioni già assunte dal primo le giudice le seguenti ulteriori statuizioni: a) ordinare alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO di riaprire i termini per la domanda per il contributo integrativo al canone di locazione di cui all'art. 3 L.P. 15/2005 relativamente all'anno 2019, eliminando il requisito di residenza decennale sul territorio nazionale; b) ordinare alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO di dare adeguata partecipazione al bando 2019 mediante pubblicazione della presente sentenza nel sito istituzionale della Provincia per tre mesi, con richiamo nella home page; c) ordinare alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO di adottare ai sensi dell'art. 28. D.lgs.150/2011, un piano di rimozione idoneo ad evitare il reiterarsi della discriminazione che comprenda l'ordine di modifica del regolamento ex d.p.p. 12.12.2011 n. 17-75 nella parte in cui esige ai fini dell'ammissibilità delle domande di accesso al predetto contributo integrativo, il possesso del requisito della residenza decennale nel territorio nazionale, nonché l'inserimento nei conseguenti provvedimenti atti amministrativi della determinazione per cui, ai fini dell'ammissibilità delle predette domani per gli anni successivi al 2019 non è più previsto il requisito della residenza decennale nel territorio nazionale; d) Condannare la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO al pagamento in favore di ASGI della somma di euro 50 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini di cui alle lettere a) b) c) con decorrenza dal 61° giorno successivo alla data della decisione. Quanto all'accesso alle graduatorie per gli alloggi di edilizia pubblica e) Confermare le statuizioni del giudice di primo grado eliminando però dai punti 10,11,13 del PQM il riferimento ai cittadini extra UE titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, affinché il requisito di residenza decennale sia eliminato per tutti coloro che possono accedere ai due benefici in questione (italiani, cittadini UE e cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo) e non per i soli cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo. 3. Confermare nel resto l'impugnata ordinanza. 4. Condannare la PROVINCIA DI TRENTO al pagamento delle spese del grado, ivi compreso il contributo unificato ove richiesto, con distrazione in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. In subordine si chiede che la Corte, Voglia ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nei termini prospettati in memoria e voglia pertanto sollevare detta eccezione e sospendere il giudizio, ferma l'efficacia della pronuncia di primo grado."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Provincia Autonoma di Trento ha proposto appello contro l'ordinanza in data 29.9.2020 del Tribunale di Trento, con la quale, in contraddittorio anche con il Comune di Trento, disattese le eccezioni preliminari dei

convenuti di difetto di giurisdizione, di incompetenza e di difetto di legittimazione attiva di ASGI – Associazione studi giuridici sull’immigrazione, in accoglimento della domanda di quest’ultima e di Tola Daniel Bekele, disapplicati gli artt. 5 comma 2*bis* e 3 comma 2*bis* LP n. 15/05 in quanto in violazione del principio della parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali ex art. 11 comma 1, lett. f) e lett. d) della direttiva 2003/109/CE, nella parte in cui subordinando l’ammissibilità della domanda di assegnazione di alloggio a canone sostenibile al requisito della residenza decennale nel territorio nazionale, è stato ordinato: 1) al Comune di Trento di inserire Tola Daniel Bekele e i richiedenti in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 9 co.1 d.lgs. 286/1998, nella graduatoria per l’accesso a un alloggio a canone sostenibile per l’anno 2019 e alla Provincia Autonoma di riaprire, in favore dei titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 9 co.1 d.lgs. 286/1998, i termini di presentazione delle domande relative agli alloggi pubblici a canone sostenibile non ancora assegnati relativamente all’anno 2019; 2) ad entrambi di dare adeguata informazione della intervenuta modifica dei requisiti di partecipazione al bando 2019 mediante pubblicazione dell’ordinanza nei siti istituzionali per tre mesi, con richiamo nelle rispettive *home page*, e di adottare, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 150/2011, un piano di rimozione idoneo ad evitare il reiterarsi della discriminazione, comprensivo della modifica delle disposizioni di legge provinciale e dei provvedimenti attuativi con i quali è stato previsto il requisito ritenuto illegittimo, condannando al pagamento, il Comune di Trento a favore di Tola Daniel Bekele ed

entrambi a favore di ASGI, della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data della sua emissione.

Lamenta l'appellante la violazione ed erronea applicazione degli artt. 103 cost., 7 e 133 d.lgs n. 104/2010, 4 e 5 L n. 2248/1865 all. E e l'insufficiente motivazione in ordine all'eccezione di difetto di giurisdizione, avendo il giudice di primo grado argomentato dall'art. 44 d. lgs n. 286/98 senza distinguere e motivare in ordine alla distinzione contenuta nella norma che prevede l'azione civile contro la discriminazione per "comportamenti" della PA e non per i provvedimenti amministrativi e quindi contro condotte materiali, tenute distinte dall' "azione amministrativa", essendo demandata invece al giudice amministrativo la giurisdizione sugli atti e provvedimenti, compresi i comportamenti attuativi espressione del potere amministrativo, come il diniego sulla domanda di Tola Bekele Daniel che ha integrato l'interesse ad agire ex art. 100 cpc, in difetto del quale l'azione sarebbe stata inammissibile. Censura l'assegnazione della controversia al giudice del lavoro in violazione degli artt. 409 e 442 comma 1 cpc, non trattandosi di controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Nel merito lamenta la violazione degli artt. 101, comma 1, cost., 113 cpc, 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e della legge n. 234/2012 per abuso del potere di disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto comunitario, essendo stata la direttiva del 25.11.2003, n. 2003/109/CE recepita dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 3/07, con la conseguenza della eventuale illegittimità costituzionale della norma interna,

senza possibilità di applicazione diretta di quella comunitaria e non essendo in ogni caso la disposizione di cui all'11 comma 2 della Direttiva n. 2003/109/CE incondizionata e suscettibile di essere direttamente applicata, attesa la clausola di riserva che consente alla Provincia di porre limitazioni alla completa equiparazione di trattamento tra cittadini UE e cittadini di paesi terzi lungo soggiornanti. Censura inoltre l'abuso del potere di disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto comunitario in relazione alla normativa relativa al contributo integrativo del canone di locazione, atteso da un lato che Tola Bekele Daniel non ha presentato domanda del contributo integrativo di cui all'art. 1 del regolamento attuativo della legge né ex lett. f) (contributo integrativo sul libero mercato e per casi di particolare necessità e disagio), né ex lett. d) (contributo integrativo sui canoni di locazione) e dall'altro che si tratta di misura di sostegno rispetto alla quale non vi è stata alcuna statuizione nel dispositivo dell'ordinanza, con conseguente illegittimità della affermazione della disapplicazione dell'art. 3 comma 2 bis della L.P. 15/2005 perché non preordinata alla decisione sul caso concreto. Lamenta infine l'erronea applicazione dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011 in materia di ripartizione dell'onere della prova, essendo la normativa provinciale stata emanata in coordinamento con quella nazionale sul reddito di cittadinanza, anche quanto al requisito della residenza ultradecennale nello Stato italiano previsto uniformemente senza distinzioni per l'accesso alle misure di sostegno, requisito che soddisfa ai criteri di "ragionevolezza" e "proporzionalità" e non essendo desumibile dal dato statistico indicato dai ricorrenti una presunzione di discriminazione non essendo significativa la

percentuale indicata del 25,9% di soggetti lungo soggiornanti che rimarrebbero esclusi rispetto a quelli di cittadinanza italiana o UE.

Si sono costituiti in giudizio gli appellati replicando agli argomenti svolti a sostegno dell'impugnazione e proponendo appello incidentale per l'integrazione del dispositivo, in ogni statuizione, con il riferimento anche al contributo integrativo al canone di locazione di cui all'art. 3 L.P. 15/2005, già considerato nella motivazione della sentenza e con l'estensione delle statuizioni anche ai cittadini UE, come da domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Il Comune di Trento è rimasto contumace.

Respinta l'istanza della Provincia Autonoma di Trento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, disposta la trattazione scritta del procedimento, disposta la notificazione al contumace dell'appello incidentale, in data 11 marzo 2021, precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata in considerazione della natura della posizione soggettiva che viene dedotta quale titolo della domanda, che è un diritto assoluto della persona (il diritto a non essere discriminato), rispetto al quale l'atto

amministrativo si pone come fatto/comportamento lesivo: “Il fatto che la posizione tutelata assurga a diritto assoluto, e che simmetricamente possano qualificarsi come fatti illeciti i comportamenti di mancato rispetto della stessa, fa sì che il contenuto e l'estensione delle tutele conseguibili in giudizio presentino aspetti di atipicità e di variabilità in dipendenza del tipo di condotta lesiva che è stata messa in essere e anche della preesistenza o meno di posizioni soggettive di diritto o interesse legittimo del soggetto leso a determinate prestazioni. Di ciò si trova riscontro nel dettato normativo, secondo cui il giudice può "ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione" (D.Lgs. n. 2876 del 1998, art. 44, comma 1), oltre che condannare il responsabile al risarcimento del danno (comma 7). Risulta quindi spiegabile, in particolare, come, in relazione a discriminazioni del genere di quelle in esame, anche quando esse siano attuate nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione di utilità rispetto a cui il soggetto privato fruisca di una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, la tutela del privato rispetto alla discriminazione possa essere assicurata secondo il modulo del diritto soggettivo e delle relative protezioni giurisdizionali. L'inquadramento nell'ambito del diritto assoluto spiega efficacia, infatti, ai fini e nei limiti delle esigenze di repressione della (in ipotesi) illegittima discriminazione, anche se non possono essere predeterminati in astratto i termini della tutela accordabile giudizialmente, dovendosi tenere conto delle specificità di ogni situazione...” (Cass.

SSUU ordinanza n. 7186/2011 e sul punto da ultimo conforme anche Cass. ord. n. 3842/21).

La definizione del diritto a non essere discriminati come diritto assoluto della persona contiene ed esaurisce ogni possibile distinzione, quale quella che l'appellante vorrebbe trarre dall'argomento letterale ex art. 44 d. lgs n. 286/98, venendo in considerazione, ai fini della ripartizione della giurisdizione, unicamente la lesione del diritto e non il mezzo con il quale la lesione è stata attuata, come è evidenziato dalla formulazione dell'art. 28 comma 5 dlgs 150/11 (“..il giudice può ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole ...) e come ormai statuito con un orientamento sostanzialmente uniforme dal giudice delle leggi, dal giudice di legittimità e dalla giurisprudenza di merito (per l'illustrazione del quale si rinvia alla comparsa di costituzione degli appellati).

Tutti gli altri argomenti svolti dalla Provincia a sostegno della sua tesi restano assorbiti, compresi quelli diretti a dimostrare la connessione dell'interesse ad agire con l'esistenza di un provvedimento amministrativo, che comporterebbe quale conseguenza il difetto di giurisdizione.

Rappresentata dalla parte la lesione del diritto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, attenendo al merito la sussistenza della lesione, che può venire in rilievo sia in astratto sotto il profilo della idoneità dell'atto/comportamento lesivo allegato a determinare la lesione, sia in concreto sotto il profilo della fondatezza della domanda.

Nel caso in esame non vi può essere alcun dubbio sulla sussistenza dell'interesse ad agire essendo il requisito contestato della ultradecennalità della residenza nel territorio dello Stato, che ha determinato la negazione del diritto, idoneo in astratto a determinare un trattamento sfavorevole, rispetto ai cittadini, per i soggetti che non lo possiedono in ragione della differente nazionalità. Il collegamento che viene posto dalla Provincia tra provvedimento di diniego e interesse ad agire non è quindi corretto: il collegamento è, e ciò è del tutto evidente per l'azione collettiva, tra requisito contestato e interesse ad agire. L'aver inserito il requisito nel bando, come ha già rilevato il giudice di primo grado, è già di per se stesso un comportamento lesivo del diritto, perché impedisce a monte all'amministrazione di poter accogliere le domande dei soggetti privi di quel requisito. L'inserimento del requisito nel bando è di per se stesso "comportamento...della pubblica amministrazione che produce una discriminazione" (art. 44 dlgs n. 286/1998).

Il fatto, da cui argomenta la Provincia per sostenere la propria tesi, che entrambe le parti ricorrenti abbiano congiuntamente chiesto di accertare la natura discriminatoria del provvedimento 29.10.19 con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di Daniel Bekele Tola perché privo del requisito della residenza decennale, è un semplice svolgimento delle conseguenze che derivano dall'accertamento dell'effetto discriminatorio del requisito e non è il riconoscimento della connessione dell'interesse ad agire con un provvedimento da impugnare davanti al giudice amministrativo.

Il secondo motivo di appello è inammissibile e infondato.

Innanzitutto viene eccepita una “incompetenza per materia” con riferimento alle assegnazioni dei procedimenti su base delle disposizioni tabellari interne dell’ufficio giudiziario, quando l’incompetenza per materia attiene alla ripartizione della giurisdizione tra uffici giudiziari. In secondo luogo non viene indicato quale sia il provvedimento tabellare in forza del quale l’eccezione è sollevata, indicazione necessaria atteso che la semplice circostanza che sia introdotta una domanda con rito ordinario sommario avente per oggetto l’accertamento di una condotta discriminatoria, ancorché (in ipotesi) non collegata alla materia del lavoro o della previdenza/assistenza, non determina di per se stessa una incompatibilità con l’assegnazione al magistrato con funzioni di giudice del lavoro se ciò è previsto, appunto, dalla tabella. Infine, una violazione tabellare non determina alcun vizio della sentenza (artt. 353 e 354 cpc) e nel presente grado non può venire in rilievo sotto alcun profilo atteso che la sezione che tratta l’affare è quella che è tabellarmente assegnataria dei procedimenti in materia non solo del lavoro ma anche di diritti della persona.

Il terzo motivo di appello è infondato.

La Provincia Autonoma condivide l’affermazione del giudice di primo grado e ribadisce che “L’effetto diretto del diritto europeo costituisce quindi il limite alla configurabilità dell’obbligo di disapplicazione da parte del giudice nazionale”, ma nega che l’art. 11 comma 1 lett. f) della direttiva n. 2003/109/CE (che vieta disparità di trattamento non

obiettivamente giustificata nei confronti dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo per quanto riguarda l' "accesso... alla procedura per l'ottenimento di un alloggio") contenga disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, tali da poter essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato e più in generale nei confronti dei soggetti pubblici.

La materia è stata oggetto di valutazioni contrastanti nella giurisprudenza di merito: più volte è stato rimesso alla Corte Costituzionale il giudizio sulla legittimità delle norme che hanno introdotto requisiti temporali di residenza più estesi rispetto a quanto previsto con il d. lgs. n. 3/07 di attuazione della direttiva (il cui art. 1 ha sostituito l'art. 9 comma 12 lett. c) del d. lgs. n. 286/98), scelta che esclude l'efficacia diretta dell'art. 11 della direttiva con disapplicazione delle disposizioni in violazione.

Afferma la Provincia che "il concetto dell'efficacia diretta può essere correttamente riferito soltanto alla direttive non attuate ...Diversamente, se la direttiva è recepita dallo Stato membro, i singoli sono destinatari di posizioni soggettive come conseguenza dell'atto interno di attuazione." L' affermazione potrebbe in astratto essere condivisibile, ma non si vede come possa incidere sulla questione dell'efficacia diretta in relazione a disposizioni di legge provinciali di cui si assume il contrasto con la direttiva. La tesi che l'appellante sostiene, argomentando da tale affermazione, della impossibilità della disapplicazione della norma interna in contrasto con disposizioni della direttiva chiare, precise e incondizionate una volta che la direttiva sia stata recepita con un provvedimento legislativo (essendo invece necessario adire la Corte Costituzionale), è

infatti priva di base normativa o giurisprudenziale. Se così fosse ben potrebbe lo Stato membro, invece che rendersi inadempiente per inerzia, rendersi sistematicamente inadempiente per violazione della direttiva, senza possibilità di disapplicazione della norma contrastante e di attuazione conforme al diritto dell'Unione, imponendo per ogni violazione il ricorso prima all'autorità giudiziaria e poi tramite questa alla Corte Costituzionale.

Ritiene questa Corte di condividere l'orientamento giurisprudenziale, espresso dal Tribunale, fatto proprio anche dal giudice di legittimità (Cass. n. 1165/17, n. 28745/19) che riconosce all'art.11 della direttiva 2003/109 CE efficacia diretta, in quanto sufficientemente precisa e incondizionata.

L'art. 11 comma 1 lett. f) dispone che il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda "l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio", che è esattamente la fattispecie oggetto della controversia, mentre il comma 2 consente di limitare "la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio", ma in modo espresso in sede di trasposizione nell'ordinamento interno (CGUE C- 303/2020, C- 303/2919, C 449/16, C

571/10) e con i limiti e la finalità indicate per la facoltà di deroga (CGUE C- 303/2919, C 571/10).

Lo Stato italiano non ha esercitato la deroga e, se per ipotesi l'avesse esercitata, la deroga avrebbe dovuto avere quale finalità quella di vincolare il beneficio all'effettività dello stabilimento sul territorio, escludendo coloro che, pur lungo soggiornanti, non fossero dimoranti o abitualmente residenti. In entrambi i casi, non esercizio ed esercizio in conformità alla direttiva con una disposizione specifica, una volta che la scelta è stata attuata con l'inerzia o con l'integrazione della direttiva, non viene meno la natura non condizionata e precisa dell'obbligo di parità di cui all'art. 11 e la sua conseguente efficacia diretta nei rapporti verticali, eventualmente declinato sulla deroga legittima.

Anche muovendo dalla (contestata) legittimità dell'esercizio da parte della Provincia, in ragione della competenza in materia, della facoltà di cui al comma 2 dell'art. 11 in via legislativa e sostitutiva rispetto allo Stato italiano, questa facoltà di introdurre un criterio di effettività di stabilimento sul territorio, in conformità alle pronunce della Corte Costituzionale, era già stata esercitata, come ha osservato il giudice di primo grado, con il requisito della residenza triennale sul territorio provinciale, trattandosi appunto di criterio che esprime il collegamento con l'esigenza al cui soddisfacimento è preposta l'attività dell'ente territoriale nello specifico settore. Questo rilievo non è privo di "pregio", come sostiene l'appellante, perché il requisito è previsto dalla legge provinciale per tutti i richiedenti l'assegnazione di un alloggio popolare. Il fatto che sia

introdotto un criterio di effettività uguale per tutti, senza differenziare il cittadino straniero soggiornante di lungo periodo, non priva il criterio di validità in relazione al comma 2 dell'art. 11 della direttiva, semplicemente (ed eventualmente) non costituisce una deroga al principio di parità consentita da questa disposizione (del resto è noto che la protezione sociale della Provincia non è assicurata con la stessa intensità sul resto del territorio nazionale e il criterio di effettività ha una finalità selettiva anche in questa prospettiva). Il medesimo rilievo critico di non pertinenza alla materia del contendere svolto dall'appellante, per il requisito della residenza triennale, sarebbe, del resto estensibile anche al nuovo criterio, qui in contestazione, della residenza decennale sul territorio dello Stato, che è stato introdotto con la LP del 2019, che ugualmente non introduce differenziazioni e che si porrebbe come rafforzativo della stessa finalità.

Sulla questione della riserva allo Stato membro della facoltà di deroga, che secondo la Provincia di per se stessa impedirebbe l'efficacia diretta in quanto renderebbe la disposizione non incondizionata, e sull'esercizio di detta facoltà sono dirimenti le recenti sentenze della Corte di Giustizia e in particolare, per la controversia in esame, la sentenza nella causa C 303 – 19, sentenze con le quali, ribadendo i precedenti arresti, è stato nuovamente chiarito che la facoltà di introdurre deroghe al diritto alla parità di trattamento previste dalle direttive in tanto può essere invocata in quanto lo Stato membro abbia espresso chiaramente l'intenzione di esercitarla: “la direttiva 2003/109 prevede un diritto alla parità di trattamento, che costituisce la regola generale, ed elenca

le deroghe a tale diritto che gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire, da interpretare invece restrittivamente. Tali deroghe possono dunque essere invocate solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi delle stesse (v., in tal senso, sentenze del 24 aprile 2012, Kamberaj, C 571/10, EU:C:2012:233, punti 86 e 87, nonché del 21 giugno 2017, Martinez Silva, C 449/16, EU:C:2017:485, punto 29).”

Nella stessa sentenza C. 3030/19 la Corte ha altresì rilevato che il legislatore italiano, recependo la direttiva, non ha esercitato la deroga e ha non espresso l'intenzione di avvalersene, con la conseguenza che, in assenza dell'esercizio della facoltà, il principio di parità di trattamento previsto della direttiva, per i soggiornanti di lungo periodo, è produttivo di effetti diretti verticali.

Ne deriva che, nei rapporti verticali, come quelli che vengono qui in considerazione, le autorità amministrative, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, nell'attività di loro competenza devono dare attuazione al diritto dell'Unione, disapplicando la norma interna in contrasto con le disposizioni della direttiva e che, in difetto, alla disapplicazione si deve provvedere in sede giurisdizionale.

In altri termini: gli Stati membri possono stabilire quali sono le prestazioni sociali che vengono assicurate ai cittadini e, nei limiti in cui non vi sia legittimo esercizio della facoltà di deroga, in forza del principio di parità di trattamento previsto delle direttive, i soggiornanti di lungo periodo devono avere accesso alle medesime prestazioni. Disposizioni limitative costituiscono inadempimento e devono essere disapplicate

essendo il diritto alla parità di trattamento, così come previsto dalle direttive, produttivo di effetti diretti nei rapporti verticali.

Ne consegue altresì che, in assenza di un legittimo esercizio della facoltà di deroga, la disapplicazione delle norme in violazione del principio di parità stabilito dalla direttiva comporta, secondo la giurisprudenza della Corte, l'estensione del trattamento previsto per la categoria di beneficiari privilegiata alla categoria svantaggiata dalla norma disapplicata (causa C-406/15, Milkova).

Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erronea statuizione in ordine all'accesso al contributo integrativo, in assenza di domanda da parte di Daniel Bekele Tola, con conseguente illegittimità dell'accertamento della illegittimità e della disapplicazione dell'art. 3 comma 2 bis della L.P. 15/2005, oltre che per le ragioni già esposte sulla assenza dei presupposti per la disapplicazione, anche perché non preordinati alla decisione sul caso concreto. Il motivo di impugnazione è strettamente connesso all'appello incidentale con il quale ci si duole dell'omissione di pronuncia in dispositivo, nonostante l'articolata esposizione degli argomenti per l'accoglimento esposti nella motivazione dell'ordinanza, sulla domanda relativa al contributo integrativo.

La prima osservazione che si impone è che non è oggetto di impugnazione la statuizione, pienamente condivisa da questa Corte, dell'ordinanza (ampiamente argomentata con larghi richiami anche alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sentenza Kamberaj, e della Corte Costituzionale sentenza n. 44/20, n. 217/88, n. 106/18, n. 166/88, n. 38/16, n. 168/14, n. 209/09 e n. 404/88), della natura di prestazione essenziale di assistenza e protezione sociale del contributo integrativo e nemmeno l'affermazione, consequenziale, che è precluso al legislatore provinciale limitare la parità di trattamento in ordine al contributo integrativo ex art. 1 co.3 lett. c) L.P. 15/2005, in ragione del disposto dell'art. 11 co.1, lett. d) e paragrafo 4 della direttiva n. 2003/109/CE, norma incondizionata e sufficientemente precisa. Le affermazioni apparentemente in dissenso contenute nel quinto motivo di impugnazione (relativo all'onere della prova della discriminazione) non attengono sotto alcun profilo all'articolata motivazione sul punto dell'ordinanza impugnata: la natura di prestazione essenziale viene negata nel quinto motivo di impugnazione, ad altri fini, e senza il supporto di argomentazioni critiche, quali sarebbero state assolutamente necessarie ex art. 342 cpc considerato che il giudice di primo grado ha recepito principi e statuizioni della Corte Costituzionale.

Analogamente, va sottolineato, sempre in relazione al disposto dell'art. 342 cpc e senza alcun formalismo, che la chiusura del motivo di impugnazione con il rinvio "in subordine, anche prescindendo dal rilievo assorbente che precede e dunque anche ammettendo che possa trovare legittimo ingresso nel presente giudizio la verifica di

compatibilità della disposizione provinciale art. 3 comma 2 bis della L.P. 15/2005, relativa al requisito di accesso al canone, valgono qui le stesse deduzioni sulla illegittima disapplicazione svolte nel motivo che precede da intendersi qui parimenti riportate” è inammissibile: il richiamo alle argomentazioni precedenti è generico e non può essere colmato, attesa la diversa motivazione dei due capi di sentenza che non consente alcun rinvio ricettizio.

La Provincia afferma che Daniel Bekele Tola non avrebbe però presentato domanda per il contributo integrativo sul libero mercato e per casi di particolare necessità e disagio ex art. 1 lett. f) del regolamento attuativo LP n. 15/2005 (quello di cui artt. 22 L.P. 15/2005, 21 del DPP 12/12/2011, n. 17 – 75 /leg regolamento esecutivo della legge), con la conseguenza della inammissibilità e abnormità dell'accertamento e della disapplicazione dell'art. 3 comma 2 bis della L.P. 15/2005, poiché non rilevanti per la decisione, come sarebbe confermato dal dispositivo dell'ordinanza che non menziona il contributo.

Innanzitutto rileva la Corte che Daniel Tola, con le conclusioni del ricorso di primo grado, dopo avere illustrato la normativa provinciale in materia di assegnazione alloggi e contributo, ed affermato “che i soggetti ammessi nella graduatoria per l'assegnazione dell'alloggio, ma non risultati effettivi assegnatari per limitata disponibilità degli alloggi, fruiscono del contributo economico integrativo”, ha chiesto, oltre che l'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione dell'alloggio, anche la condanna del Comune di Trento a

“pagare al ricorrente, per tutto il periodo di mancata assegnazione dell'alloggio, il contributo integrativo di cui all'art. 1 co. 3 lett. B LP 15/2005 e all'art. 31 ter della Deliberazione della giunta provinciale 29 marzo 1993, n. 3998 (15), nella misura prevista dalla LP 15/2005.”

La domanda giudiziale quindi è stata proposta, anche se, come sostiene la Provincia, con un riferimento normativo erroneo, ed è stata doverosamente esaminata.

Diversa è la questione, adombrata dalla Provincia, se la domanda fosse o no accoglibile (come ritenuto dal giudice di primo grado) in assenza di una precedente domanda amministrativa separata, autonoma, rispetto a quella di assegnazione dell'alloggio, in presenza di una normativa che collega le due misure prevedendo la contestualità e un automatismo (v. art. 5 L n. 15/05, art. 31 ter delibera g.p. 3998/93. come modificata con del.g.p.12.7.02 n. 1619) e se la mancanza di questa domanda amministrativa produca una sorta di improcedibilità (analoga a quella dell'art. 443 cpc) rispetto a una azione giudiziaria che ha per oggetto una disposizione (e la conseguente condotta attuativa) di cui si assume la natura discriminatoria, che necessariamente comprende entrambe le misure tra loro collegate. E' la stessa Provincia a sottolineare, in relazione all'assegnazione dell'alloggio sociale, che va “considerato che tale beneficio è alternativo rispetto al contributo integrativo al canone di mercato e ne condivide pertanto le medesime condizioni di accesso”.

Il giudice di primo grado ha affermato “che la controversia promossa dal ricorrente TOLA non ha per oggetto solamente l’accesso alla locazione di un alloggio, ma, concernendo la domanda un alloggio a canone sostenibile, anche una prestazione economica, il contributo integrativo ex art. 1 lett. d) d.p.p. 12.12.2011, n. 17-75/Leg, la cui natura assistenziale appare certa alla luce del disposto ex art. 1 co. 3 lett. b) L.P. 15/2005.” L’affermazione è stata oggetto di censura specifica solo ai fini della contestazione della natura assistenziale del contributo ex art. 442 cpc e della attribuzione alla competenza funzionale del giudice del lavoro. Non è stata svolta all’interno del quarto motivo di impugnazione alcuna censura in relazione alla statuizione della non necessità della domanda amministrativa. Si tratta quindi di una questione, quella della necessità di due distinte domande amministrative, non argomentata e non posta in questo grado.

Inoltre, come ha evidenziato ASGI, si tratta di una questione divenuta sostanzialmente irrilevante atteso “che ASGI ha certamente formulato una “domanda collettiva” riferita anche al contributo integrativo affitti (domande sub 2e e 2f11) e dunque se la domanda è (o sarà) accolta, il sig. Tola – quand’anche non l’avesse presentata – sarà certamente abilitato a presentare domanda, al pari di tutti gli stranieri privi del requisito di residenza decennale. Da una specifica statuizione in suo vantaggio su questo punto, il sig. Tola potrebbe solo trarre il vantaggio di uno specifico titolo di pagamento (domanda sub 2c delle conclusioni) ma tale domanda non è stata considerata dal primo giudice e non

viene qui riproposta, anche perché la medesima somma gli potrà derivare – appunto – dalla successiva proposizione della domanda”.

Il quarto motivo di appello principale è quindi inammissibile, oltre che superato dalle conclusioni degli appellati, non essendo necessaria alcuna domanda amministrativa per l'azione collettiva.

E', invece, fondato il motivo di appello incidentale, con il quale è rilevata una omissione materiale nel dispositivo, che ai punti 10 – 13 non menziona il bando per il contributo integrativo all'affitto, nonostante l'accoglimento della domanda ampiamente motivato nel corpo dell'ordinanza. Il dispositivo va quindi integrato ex art. 287 cpc.

Il quinto motivo di appello è infondato.

La Provincia illustra diffusamente il collegamento tra le modificazioni introdotte nella normativa provinciale di cui agli artt. 3 e 5 della legge provinciale n. 15/05 (che disciplina gli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), con l'art. 38 della LP n. 5/19 di assestamento del bilancio, e la normativa statale in materia di reddito di cittadinanza, che all'art. 2, comma 1, lettera. a), DL n. 4/19, convertito nella L n. 26/19, prevede quale requisito di accesso la residenza sul territorio italiano da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo: vi sarebbe stata la necessità di un

coordinamento tra la misura statale e gli strumenti di sostegno ai nuclei familiari previsti dalla normativa provinciale aventi la medesima finalità, con la conseguenza che “Se lo Stato ha ritenuto ragionevole un requisito di residenza decennale in relazione al reddito di cittadinanza, a maggior ragione dovrebbe esserlo con riguardo all'edilizia pubblica.”

La tesi non può essere condivisa.

L'esistenza di altro provvedimento legislativo che contiene lo stesso criterio di accesso a un trattamento assistenziale non costituisce sotto alcun profilo una giustificazione se il criterio realizza una discriminazione vietata.

Non vi è, poi, alcuna omogeneità tra le misure di sostegno: l'una volta a integrare il reddito per i soggetti in stato di disoccupazione o occupazione parziale, in un quadro di interventi volti a promuovere la rioccupazione in posizioni lavorative adeguatamente remunerate e le altre dirette a soddisfare le esigenze primarie di alloggio di nuclei familiari in situazione di disagio. Inoltre, le esigenze di alloggio adeguato hanno un diverso rilievo per un ente territoriale, che deve confrontarsi con la marginalità sociale e il disagio da mancanza di condizioni abitative adeguate sul proprio territorio, da cui deriva la necessità di adottare misure idonee a fronteggiare questo specifico problema.

Non solo, ma dalla illustrazione delle difese dell'appellante non emerge alcuna necessità di adottare il requisito contestato della residenza decennale sul territorio dello Stato per coordinare il contributo per canone di locazione a carico della Provincia con la quota di reddito di cittadinanza destinata ad analogo scopo. Non si vede infatti alcun impedimento o disarmonia per il divieto il cumulo, senza la contestuale introduzione del

requisito di cui si discute, per l'accesso alle misure di sostegno previste dalla normativa provinciale (e ovviamente tanto meno lo si può rappresentare per l'assegnazione dell'alloggio). Non si tratta quindi di una misura oggettivamente giustificata da una finalità legittima (il coordinamento con la normativa statale) e tanto meno necessitata.

Con lo stesso motivo di impugnazione si afferma che gli elementi considerati dal giudice di primo grado per affermare la disparità di trattamento, ovvero i dati statistici e i criteri di ragionevolezza desunti dalla giurisprudenza costituzionale in casi analoghi o identici, non sono idonei a dimostrare che la normativa provinciale contestata integri una discriminazione indiretta.

Le censure sono infondate.

Oggetto della controversia è l'accertamento della idoneità della normativa provinciale in materia di alloggio e contributo integrativo a determinare una situazione di particolare svantaggio per gli stranieri, UE o titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998, rispetto ai cittadini italiani, attraverso un criterio apparentemente neutro, quale è il requisito della residenza decennale sul territorio nazionale richiesto indifferentemente a tutti coloro che fanno domanda di assegnazione trovandosi nelle condizioni reddituali indicate dalle varie disposizioni. Il principio di parità di trattamento è sancito dall'art. 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE, dall'art. 43 TU immigrazione e per i cittadini dell'Unione,

dall'art. 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e la violazione autorizza l'azione civile contro la discriminazione, ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. n. 150/2011.

L'art. 28 d. lgs. n. 150/2011 comma 4 prima parte stabilisce: “Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione”. La disposizione è da intendersi ed è intesa dalla giurisprudenza nel senso di una agevolazione nel ragionamento presuntivo, in assenza di una prova diretta, che si esprime nel porre a carico del soggetto, che si afferma autore della discriminazione, l'onere della prova che gli elementi di fatto dedotti e dimostrati da chi agisce per la tutela, che autorizzano un giudizio di verosimiglianza dell'effetto o trattamento sfavorevole in quanto precisi e concordanti, ancorché non gravi, non hanno il significato che viene attribuito e non sono idonei a fondare un accertamento della esistenza della discriminazione in relazione al fattore protetto.

Sono questi il contesto normativo e la finalità della valutazione degli elementi di prova offerti dalle parti ricorrenti e di cui la Provincia contesta l'idoneità a dimostrare l'effetto discriminatorio del requisito della residenza decennale sul territorio nazionale.

Si tratta di contestazioni a contenuto apodittico e che non considerano correttamente il dato statistico.

Il primo rilievo è di carattere immediatamente intuitivo: è di generale percezione, in base all'esperienza comune, che il requisito di una residenza prolungata sul territorio ricorre meno facilmente per gli stranieri, soprattutto in un contesto migratorio relativamente recente, rispetto ai cittadini e più il requisito viene temporalmente esteso e più si amplia questo divario. Il dato statistico allegato dai ricorrenti non contestato dalla Provincia è di semplice conferma: *“gli stranieri in Italia al 1.1.2009 erano 3.891.0003 a fronte di 5.255.000 al 1.1.20194 con la conseguenza che (salvo modesti effetti della rotazione) 1.364.000 stranieri **non hanno** il requisito di residenza decennale, cioè una quota pari al 25,9 % del totale di stranieri attualmente residenti in Italia”* a differenza dei cittadini che, esclusi fenomeni marginali di trasferimento stabile all'estero, posseggono tutti il requisito della residenza decennale.

Il dato numerico da apprezzare è che uno straniero su quattro non ha il requisito richiesto, posseduto invece da tutti i cittadini. Si tratta di un dato che questa Corte ritiene sicuramente dimostrativo di un effetto particolarmente sfavorevole, che la Provincia contesta apoditticamente, da un lato richiamando giurisprudenza non pertinente in termini di paragone per diversità della selezione dei campioni di riferimento per l'apprezzamento del dato statistico o del contesto normativo di riferimento (Corte di Giustizia sentenza Schonhait C-4/02 e C-5/02, Corte EDU sentenza 13 novembre 2007, D.H. e a. c. Repubblica ceca n. 57325/00), dall'altro negando il rilevante effetto discriminatorio nonostante l'evidenza e giustapponendo una valutazione per la quale “la percentuale del 25,9% non rappresenta una quota sufficientemente significativa sulla

quale fondare una presunzione di discriminazione, tanto meno per ritenerla provata”. L’affermazione si fonda su una sovrapposizione della nozione di particolare svantaggio al riferimento ai dati statistici ai fini della prova dell’esistenza dello svantaggio. Il dato numerico, ossia l’incidenza sui soggetti portatori del fattore protetto, è semplicemente strumentale a provare l’esistenza dell’effetto discriminatorio, mentre il particolare svantaggio va inteso con riferimento alla condizione (di contesto) di difficoltà o impossibilità per i soggetti portatori del fattore protetto ad avere riconosciuti i medesimi diritti, dovendo partire da quella situazione di svantaggio (Corte di Giustizia C-83/14, sentenza *Chez*: “non è richiesto nessun grado particolare di gravità per quanto riguarda il particolare svantaggio”).

Inoltre, l’argomento dell’appellante, tratto dalla giurisprudenza che viene richiamata, si fonda su una estrapolazione logica non condivisibile (poiché nei casi esaminati le percentuali statistiche era più significative allora nel caso in esame è da escludere il particolare svantaggio) e ignora completamente la vastissima giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza del 7.5.1998, *Clean Car Autoservice*, C-350/96, ECLI:EU:C:1998:205, punto 29; del 7 maggio 1998, *Ciola*, C-224/97, ECLI:EU:C:1999:212, punto 14; del 16 gennaio 2003, *Commissione/Italia*, C-388/01, ECLI:EU:C:2003:30, punto 14; del 15 marzo 2005, *Bidar*, C-209/03, ECLI:EU:C:2005:169, punto 53; del 25 gennaio 2011, *Neukirchinger*, C-382/08, ECLI:EU:C:2011:27, punto 34; nonché del 14.6.2012, *Commissione europea/ Regno dei Paesi Bassi*, C-542/09, punto 38) e della Corte Costituzionale (sentenze n. 168/2004, n.

106/2018, n. 44/2020, n. 281/2020) ampiamente richiamata dal giudice di primo grado e dai ricorrenti, che ha affrontato il tema specifico dell'effetto discriminatorio del requisito di residenza prolungata per accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, assistenza e di contrasto alla povertà, anche con riferimento a casi identici a quello in trattazione.

La Provincia non ha riproposto, perché ritenute assorbite, questioni attinenti alla finalità legittima rappresentata dall'esigenza di assicurare che l'assegnazione degli alloggi e i contributi siano diretti a soddisfare esigenze abitative di persone che abbiano un legame sufficientemente stabile con il territorio e, conseguentemente, le questioni che attengono alla valutazione del requisito contestato come mezzo appropriato e necessario secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza ("La mancanza di prova o la prova insufficiente dell'effetto discriminatorio delle disposizioni censurate non può essere supplita con valutazioni sulla ragionevolezza e proporzionalità del requisito di residenza decennale. Tali valutazioni competono semmai al Giudice delle leggi e non possono essere effettuate dal Giudice ordinario per "integrare" un quadro probatorio manchevole e insufficiente. L'intero impianto argomentativo sulla prova dell'effetto discriminatorio non può che essere cassato, con accertamento che non vi è discriminazione indiretta alcuna").

Il rilievo esime questa Corte da motivare in merito (benché sia del tutto evidente che il requisito della residenza decennale sul territorio dello Stato non possa esprimere alcun

criterio di collegamento tra l'esigenza abitativa da soddisfare e il radicamento in ambito provinciale).

L'appello incidentale è fondato anche per quanto riguarda la limitazione contenuta nel dispositivo ai soli cittadini di paesi extra Unione Europea, non essendovi alcuna ragione per escludere i cittadini italiani e dell'Unione Europea (ex art. 24 direttiva 2004/38 e art.7, comma 2 Regolamento 492/11), esclusione che determinerebbe una discriminazione alla rovescia. Anche per questo capo del dispositivo si tratta di un errore od omissione/errore materiale che deve essere corretto. La Provincia mantiene la propria opposizione all'accoglimento della domanda (v. memoria di replica) benché, come risulta dagli atti e provvedimenti della stessa (prodotti dagli appellati e acquisti trattandosi dell'adempimento all'ordinanza impugnata), abbia già provveduto in questo senso alla modifica dei bandi, così come ha autonomamente provveduto a eliminare il requisito della residenza decennale sul territorio dello Stato anche per il contributo integrativo per il canone di locazione. L'opposizione alla correzione ne determina la soccombenza anche rispetto a questa domanda.

Le spese processuali, nei rapporti tra le parti costituite, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base all'attività di difesa svolta e ai parametri di compenso professionale in vigore.

Nulla per le spese nei rapporti con il Comune di Trento attesa la contumacia e la conseguente non opposizione alla modifica della sentenza secondo quanto chiesto con l'appello incidentale.

PQM

respinge l'appello principale contro l'ordinanza 138/2020 del Tribunale di Trento e in accoglimento dell'appello incidentale così ne corregge il dispositivo:

“1. Rigetta l'eccezione, sollevata dagli enti convenuti, di difetto di giurisdizione del tribunale di Trento in funzione di giudice del lavoro.

2. Rigetta l'eccezione di incompetenza *rectius* di rito sollevata dal COMUNE DI TRENTO.

3. Rigetta l'eccezione, sollevata dagli enti convenuti, di difetto di legittimazione attiva dell'ASSOCIAZIONE ricorrente.

4. Rigetta l'eccezione, sollevata dal COMUNE DI TRENTO, di difetto di interesse ad agire in capo all'ASSOCIAZIONE ricorrente.

5. Rigetta l'eccezione, sollevata dalla PROVINCIA DI TRENTO, di difetto della propria legittimazione passiva.

6. Dichiarà che l'art. 11 co.1, lett. d) ed f) della direttiva 25/11/2003, n. 2003/109/CE contiene norme incondizionate e sufficientemente precise.

7. Dichiarà che le disposizioni ex art. 5 co.2*bis* ed ex art. 3 co.2*bis* L.P. 7.11.2005, n. 15 sono incompatibili con il principio della parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali ex art. 11 co.1, lett. f) e, rispettivamente, ex art. 11 co.1 lett.

d) della direttiva 25/11/2003, n. 2003/109/CE, nella parte in cui subordinano l'ammissibilità della domanda volta all'assegnazione di un alloggio a canone sostenibile in locazione al possesso del requisito della residenza decennale nel territorio nazionale e, quindi, alla luce del principio del primato del diritto dell'Unione Europea sul diritto interno, devono essere disapplicate.

8. Ordina al COMUNE DI TRENTO di ammettere il ricorrente TOLA DANIEL BEKELE, con effetto dal 30.9.2019, nella graduatoria per l'accesso a un alloggio a canone sostenibile in locazione nella medesima posizione in cui sarebbe stato collocato qualora la sua domanda non fosse stata dichiarata inammissibile.

9. Condanna il COMUNE DI TRENTO al pagamento in favore del ricorrente TOLA DANIEL BEKELE, della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di ammissione nella graduatoria *sub* 8, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data odierna.

10. Ordina al COMUNE DI TRENTO di ammettere nella graduatoria per l'accesso agli alloggi pubblici a canone sostenibile in locazione per l'anno 2019 anche i richiedenti privi del requisito della residenza decennale sul territorio nazionale.

11. Ordina alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO di riaprire, in favore dei titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 co.1 d.lgs. 286/1998, dei cittadini italiani e dei cittadini UE anche se privi del requisito della residenza decennale sul territorio nazionale, i termini di presentazione delle domande relative agli eventuali alloggi pubblici a canone sostenibile non ancora assegnati

relativamente all'anno 2019 e al contributo integrativo al canone di locazione di cui all'art. 3 L.P. 15/2005 relativamente all'anno 2019.

12. Ordina al COMUNE DI TRENTO e alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO di dare adeguata informazione alla popolazione della intervenuta modifica dei requisiti di partecipazione al bando 2019 mediante pubblicazione della presente ordinanza nel sito istituzionale del COMUNE e della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO per tre mesi, con richiamo nelle rispettive *home page*.

13. Ordina al COMUNE DI TRENTO e alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO di adottare, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 150/2011, un piano di rimozione idoneo ad evitare il reiterarsi della discriminazione, che comprenda la modifica del "*Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21"* ex d.p.p. 12.12.2011, n. 17-75/Leg nella parte in cui esige ai fini dell'ammissibilità delle domande di accesso a un alloggio a canone sostenibile in locazione e al contributo integrativo al canone di locazione di cui all'art. 3 L.P. 15/2005 per gli anni successivi al 2019, il possesso del requisito della residenza decennale nel territorio nazionale, nonché l'inserimento nei conseguenti provvedimenti e atti amministrativi della determinazione per cui, ai fini dell'ammissibilità delle domande di accesso a un alloggio a canone sostenibile e al contributo integrativo per gli anni successivi al 2019, non è più previsto il requisito della residenza decennale nel territorio nazionale.

14. Condanna il COMUNE DI TRENTO e la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, al pagamento in favore della ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini *sub* 10, 11, 12, 13 e 14, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data odierna.

15. Rigetta la domanda, proposta dal ricorrente TOLA DANIEL BEKELE nei confronti del COMUNE DI TRENTO, di risarcimento danni.

16. Condanna il COMUNE DI TRENTO e la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO alla rifusione, in favore dei ricorrenti TOLA DANIEL BEKELE e ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 3.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Guarini e Alberto Guariso, che si sono dichiarati antistatari, ai sensi dell'art. 93 co.1 cod.proc.civ.?”;

ordina alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO di dare adeguata informazione alla popolazione della intervenuta modifica dei requisiti di partecipazione al bando 2019, così come disposto ad integrazione con la presente sentenza, mediante pubblicazione della presente sentenza nel sito istituzionale della Provincia per tre mesi, con richiamo nella *home page* e condanna la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO al pagamento in favore di ASGI della somma di euro 50 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di questo ordine con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di

pubblicazione della presente sentenza; condanna la Provincia di Trento alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di Daniel Bekele Tola e ASGI, liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso 15% spese forfettarie e accessori di legge, con distrazione.

Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti della Provincia del comma 1 quater art. 13 dpr n. 115/02.

Trento 9 giugno 2021

Il Consigliere estensore

(dott. Anna Luisa Terzi)

Il Presidente

(dott. Anna Maria Creazzo)